

Ri.Ba.

4.2.1 Rivisitazione dell'impianto delle Ri.Ba. e degli accordi interbancari

Per garantirne l'adeguamento alle nuove regole introdotte dalla Direttiva (accredito immediato, divieto di antergazione, etc), è in corso la revisione delle norme interbancarie in materia di servizi nazionali di incasso elettronico che riguarda, ovviamente, anche le Ri.Ba.

In particolare, saranno oggetto di modifica **i tempi di esecuzione e le tempistiche per poter inviare le Ri.Ba. insolute.**

A oggi le Ri.Ba. sono addebitate al cliente pagatore a **data scadenza** e regolate con la banca assuntrice 2 giorni dopo tale data.

Inoltre, è consentito alla banca domiciliataria (banca del pagatore) inviare gli impagati (o insoluti) fino a 6 giorni dopo la scadenza.

Il regolamento degli insoluti (restituzione delle somme da parte della banca assuntrice alla banca domiciliataria) avviene 1 giorno dopo la data di ricezione.

In ottica PSD, la soluzione di adeguamento che è stata adottata prevede il regolamento interbancario nella giornata operativa successiva alla data di scadenza (D+1).

Il nuovo impianto della Ri.Ba. prevede il regolamento tra Banche il giorno successivo alla scadenza

4.2.2. Obbligo di pagamento delle Ri.Ba. entro la data della scadenza

Fino ad oggi le banche italiane hanno anche concordato di consentire, a propria discrezione, al cliente pagatore di effettuare il pagamento fino a due giorni dopo la scadenza (la cosiddetta “**tenuta a cassa**”).

Considerando le modifiche previste agli accordi interbancari (cfr. par. 4.2.14.2.1), il nuovo impianto delle Ri.Ba. **non consente** di gestire la “tenuta a cassa” fino a **due giorni**, ovvero la possibilità per il cliente di pagare **due giorni dopo la scadenza**.

Di conseguenza sarà obbligatorio per il cliente effettuare il pagamento di una Ri.Ba. entro la data di scadenza. In caso contrario la Ri.Ba. risulterà impagata e il cliente dovrà poi gestire con il proprio creditore il mancato pagamento.

Tuttavia, dal punto di vista operativo, alla Banca del pagatore (domiciliataria) è consentito, in via eccezionale, inviare la comunicazione di insoluto anche entro il giorno lavorativo successivo a quello di scadenza, al fine di poter gestire eventuali problemi tecnici e/o operativi che impediscono il rispetto del termine di invio degli insoluti entro la data di scadenza.

La banca consente al cliente il pagamento della Ri.Ba. al massimo entro la data di scadenza

Al fine di limitare il più possibile il ricorso alla possibilità per la banca domiciliataria di comunicare l'insoluto il giorno successivo alla data di scadenza, anche in considerazione del potenziale rischio che ne può derivare per la banca assuntrice, è stato previsto di disincentivare sul piano interbancario la deroga in questione. Inizialmente il ritardo di comunicazione dell'insoluto comporterà unicamente il mancato riconoscimento alla banca domiciliataria degli interessi relativi al giorno di differenza tra consegna e ritiro dei relativi fondi. Successivamente (a partire dal 1° gennaio 2011) il ritardo nella comunicazione di insoluto comporterà anche il pagamento di una penale, la cui misura è da stabilire.